

PROPRIETÀ COLLETTIVA

Ordinamento centrale e ordinamenti locali

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - sentenza 19 aprile 2013, n. 79 - Pres. Elefante Pres, Est. Russo - Regole generale (granda) di San Vito di Cadore, Chiappuzza, Costa e Vallesella (Avv.ti Canal e Cuonzo) c. Regione Veneto (Avv.ti Londei, Zanlucchi, Zanon, Manzi), Provincia di Belluno (n.c.); con l'intervento di Regola di Borca di Cadore (Avv.ti Esposito, Bastoni); Comune di Cortina d'Ampezzo, San Vito e Borca (Avv.ti Gaz e Gattamelata) e Confindustria (Avv.ti Battista, Valentini, Conte) - con commento di IVONE CACCIAVILLANI, Ordinamento centrale e ordinamenti locali: un rapporto problematico - Le Regole cadorine.

1. Proprietà collettiva - Patrimonio delle Regole cadorine - Segue il normale regime della proprietà privata.

2. Regole cadorine - Funzione di tutela dell'ambiente montano - Concorre con quella di cui sono titolari i proprietari di beni privati.

1. La legge configura il titolo delle collettività regoliere a guisa di proprietà metaindividuale con riferimento alle famiglie aventi diritti sui predetti beni. La parimenti concreta funzione sociale di tal dominio collettivo, ma riservato ed "egoistico", è conformata dall'art. 44, 1 c. Cost., il quale giustifica il retaggio di tal statuto dominicale, come si vede preesistente al moderno stato di diritto, solo perché su tali beni v'è un godimento collettivo a scopi produttivi tradizionali, a loro volta strumentali alla conservazione dell'ambiente montano.

2. Le Regole non devono temere per l'incolumità e l'integrità del loro patrimonio, in quanto la funzione sociale di esso s'invera appunto in quella vocazione alla tutela dell'ambiente montano, stabilito dal combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 44, II c., Cost. In relazione a tali esigenze di tutela, non v'è bisogno di predicare, come vorrebbero le ricorrenti per i loro beni, uno statuto dominicale privilegiato ed opponibile ad ogni diverso e/o superiore bisogno generale. All'uopo basta la spendita dei loro poteri di protezione e salvaguardia dell'ambiente montano nell'ambito del procedimento unico ex art. 12 del D.lg. 387/2003, nel cui contenitore, segnatamente in fase di VIA, le esigenze di tutela trovano il loro punto di sintesi con tutti gli altri interessi coinvolti.